

ORIGINALE COPIA

**COMUNE DI SANTA ELISABETTA**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N 20 Del Registro Data 23/05/2013	<b>OGGETTO</b>
	<b>Approvazione Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.</b>

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 19.40 e seguenti, nella Residenza Municipale nella sala delle adunanze "Giuseppe Vella", in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
SICURELLO GIUSEPPINA	X		CIULLA GIUSEPPE	X	
GAZIANO SALVATORE A.	X		RIZZO RAIMONDO	X	
IORE STEFANO	X		FRAGAPANE STEFANO		X
MILIOTO GIROLAMO	X		ATTARDO ANTONINO G.	X	
TRAPANI SALVATORE	X		SICORELLO MARIO M.	X	
DI VINCENZO GIUSEPPE S.	X		IACONO TOMMASO	X	
MARSIGLIA STEFANO	X		RIZZO ANTONINO	X	
CATALANO FRANCESCO	X				
			NUMERO PRES/ASS	14	01

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'**Avv.to Girolamo Milioto**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 il Segretario del Comune Dott. Domenico Tuttolomondo

Partecipano, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, Vice Sindaco Fragapane Vincenzo, e l'Assessore Di Trapani Getano.

Il Presidente invita il Consigliere Catalano Francesco ad illustrare la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Il Consigliere Catalano fa un breve iter sulla proposta presentata. Con il regolamento si dà la possibilità ai cittadini di sanare le proprie posizioni senza pagare interessi.

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Salvatore Trapani, invita il Segretario Comunale a dare lettura del parere sfavorevole espresso dal responsabile del settore finanziario.

Il Segretario dà lettura del parere **NEGATIVO**.

Il Consigliere **Catalano Francesco**, ottenuta la parola, dà lettura di sentenze che ribadiscono quanto affermato nel regolamento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere **Fiore Stefano** è favorevole ad approvare il regolamento in trattazione. Fa un elogio al Consigliere Catalano Francesco che lo ha voluto.

Intervenendo alla discussione il Consigliere **Catalano Francesco** chiarisce che la parola "condono", ovunque ricorra nel regolamento in discussione venga sostituita con la parola "RECUPERO".

Ottenuta la parola il Consigliere **Gaziano Salvatore** precisa che lo spirito del Regolamento è quello di fare pagare le tasse e consenta al Comune di incassare e di permettere ai cittadini di regolarizzare le proprie posizioni debitorie verso l'Ente.

Le direttive della Corte dei Conti sono quelle di recuperare. Propone di approvare il Regolamento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere **Trapani Salvatore** fa presente che non può passare l'idea che chi non ha pagato paghi la metà di chi a normalmente pagato.

Il Consigliere **Iacono Tommaso** precisa che il Regolamento è diretto alle persone che "non hanno potuto pagare".

Intervenendo alla discussione il Vice Sindaco plaude all'impegno del Consigliere Catalano, non è critico nei confronti del Consigliere Fiore Stefano che si atteggia di difensore dei Consiglieri Comunali.

Ottenuta la parola l'Assessore Di Trapani Gaetano non è favorevole ad approvare il regolamento perché normalmente ingiusto.

Poiché nessuno chiede di parlare, si passa alla votazione per l'approvazione della proposta formulata dal Consigliere Catalano Francesco concernente: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali".

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. 6 (il Presidente, Sicurello Giuseppina, Trapani Salvatore, Di Vincenzo Giuseppe, Marsiglia Stefano e Ciulla Giuseppe) – Astenuti n.0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta formulata dal Consigliere Catalano Francesco concernente: "Approvazione regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente:

1. **Approvare** il regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali che si compone di n. 14 articoli e che allegato al presente atto, sotto la lettera "A" ne forma parte integrante e sostanziale.
2. **Stabilire** che l'Ufficio Tributi è tenuto ad adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici;

A questo punto il Consigliere Gaziano propone il rinvio dei lavori del Consiglio Comunale a domani 24/05/2013 alle ore 19.30

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14 – Favorevoli n. 14 – Contrari n. 0 – Astenuti n.0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

#### **DELIBERA**

**Di rinviare i lavori** dei lavori del Consiglio Comunale a domani 24/05/2013 alle ore 19.30

IL PRESIDENTE  
(Avv. ~~Girolamo~~ Milioto)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Dott. Rizzo Raimondo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Domenico Tuttolomondo)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile del servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;  
**attesta**

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii. è stata pubblicata nel sito istituzionale [www.comune.santaelisabetta.ag.it](http://www.comune.santaelisabetta.ag.it), giusta legge n.69/2009, giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.) e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

**attesta**

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii., essendo stata pubblicata nel sito istituzionale [www.comune.santaelisabetta.ag.it](http://www.comune.santaelisabetta.ag.it), giusta legge n.69/2009, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_**

avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE


La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Elisabetta, li .....

Il Segretario Comunale/Il Funzionario incaricato

15

c.c. 23/02/2013



Al Presidente del Consiglio Comunale  
Avv. Girolamo Milioto

Oggetto: richiesta convocazione Consiglio Comunale per:  
Approvazione regolamento per la definizione agevolata dei tributi I.C.I.  
Occupazione Suolo Pubblico e Pubblica Affissione "CONDONO"

I sottoscritti Consiglieri Comunali Salvatore Gaziano, Catalano Francesco, Rizzo Raimondo, e Sicurello Mario Maurizio sottoscrittori della richiesta di convocazione del C.C. assunta al prot. generale del comune in data 31.01.2013 al n°648 di cui si allega copia;

**Visto** l'esito del Consiglio Comunale convocato il 04.02.2013 per il 06 Febbraio 2013 in via d'urgenza nel quale è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani (condono TARSU);

**Considerato** che sono state recapitate a molti cittadini Sabettesi altri accertamenti che riguardano l'I.C.I. a partire dall'anno 2005, appare necessario estendere il suddetto condono anche per le tasse sull' I.C.I., pubblica affissione e occupazione suolo pubblico;

**Chiedono** alla S.V. di attenzionare solo il secondo punto richiesto nella nota n°648 del 31.01.2013 ad Ella indirizzata che ad ogni buon fine rinnoviamo con la presente allegando la proposta corredata dalla bozza del regolamento de quo.


In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Santa Elisabetta li

Gaziano Salvatore 

Fiore Stefano

Catalano Francesco 

RIZZO RAIMONDO 

C.C. 23/5/2013 *WJ*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO  
DELIBERATIVO IN ORDINE A:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI**

**Premesso:**

**Che**, con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, ai sensi dell'art. 13, della Legge 7.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

**Che**, sempre ai sensi del citato art. 13, della L. n. 289/2002, le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale (in tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni

comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio);

**Che**, ai fini delle disposizioni recate dall'art. 13 della Legge 27.12.2002, n. 289, si intendono tributi propri dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti al Comune, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali;

**Che** i TRIBUTI LOCALI rientrano nella fattispecie di cui al più volte richiamato art. 13 della L. n. 289/2002, in quanto il Comune risulta essere il titolare giuridico del tributo, al quale è integralmente attribuito il relativo gettito;

**Dato atto:**

**che** la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12679 del 20/07/2012 stabiliva che l'art. 13 della Legge 27.12.2002, n. 289 consentiva la definizione delle pendenze in via amministrativa soltanto per gli obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della stessa norma, e cioè al 31 dicembre 2002;

**che** con Sentenza n. 13464 del 27/07/2012, la stessa Corte di Cassazione (in diversa composizione) ha stabilito che la disciplina del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzativo degli enti locali, senza porre alcun limite temporale a detto istituto;

**Che** il settimanale degli enti locali Italia Oggi, in data 28/05/2004 ha pubblicato la nota del dipartimento delle politiche

fiscali prot. n. 2195/2004 Dp Uff. Avente ad oggetto " Definizione dei tributi locali, art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289  
**che** il Ministero, con nota n. 23873 del 30/10/2012, ha ribadito, come già espresso in altre precedenti note tra le quali la n. 2195 del 2004, che la facoltà ai comuni di definire i propri rapporti tributari e di disciplinare autonomamente termini, proroghe, forme e modalità di attuazione della sanatoria, rientri nel potere riconosciuto agli stessi enti territoriali dal citato art. 13 della Legge 289/2002;

**Dato atto**

**che** il Comune di Santa Elisabetta intende introdurre, norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione e che, al contempo, permettano di disporre, nel breve tempo, di una congrua disponibilità di cassa ed evitare, altresì, maggiori costi derivanti dalle procedure di accertamento ed eventuali procedimenti contenziosi;

**Che**, a tal fine, occorre provvedere all'approvazione di un regolamento che disciplini la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di TRIBUTI LOCALI e che consenta ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune;

**Rilevato::**

**che** il suddetto regolamento reca i principi di buona fede e collaborazione reciproca fra ente contribuente, così come previsto dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 2012 Statuto dei diritti del Contribuente, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**che** la disciplina in esso recata prevede la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti al 31/12/2012, in materia di tributi, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività Amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con il quale si demanda al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Ritenuto** di dover sottoporre il predetto regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale;

Per tutto quanto sopra premesso ed evidenziato;

9


**PROPONE**

Per le motivazioni in narrativa che qui si intende riportata integralmente

1. **APPROVARE** il regolamento per la definizione agevolata della Tributi locali che si compone di n. 14 articoli e che allegato al presente atto, sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che l'Ufficio Tributi è tenuto ad adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici
3. **SI SUGGERISCE** di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

IL PROPONENTE

Catalano Francesco



# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

## SOMMARIO

**Art.1 Oggetto del regolamento**

**Art. 2 Scopo del regolamento**

**Art,3 Ambito di applicazione**

**Art.4 Contribuenti ammessi**

### CAPO I

**Definizione agevolata dei rapporti tributari locali**

**Art.5 : Imposta Comunali sugli immobili**

**Art. 6 :Imposta Comunale sulla pubblicità**

**Art.7 : Imposta Comunale sull'acqua**

**Art.8 :Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

**Art.9 : Presentazione istanza per la definizione agevolata**

### CAPO II

**Definizione agevolata delle liti pendenti**

**Art. 10 : Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla pubblicità, Imposta Comunale sull' acqua, Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.**

### CAPOIII

**Definizione agevolata dei ruoli pregressi**

**Art. 11 : Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta Comunale sulla pubblicità, Imposta Comunale sull' acqua, Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

### CAPOIV

**Modalità di versamento,perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia.**

**Art.12 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata**

**Art. 13 Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

**Art.14 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.**

9

R

De

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI LOCALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art.13 della Legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, comma 1 e 2 del D.Lgs 15 dic.1997, n.446.

**Art. 2**

**Scopo del regolamento**

- 1 Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

**Art.3**

**Ambito di applicazione**

1 Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata di tutte le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2012 e si applica ai seguenti tributi:

- a) Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
- b) Imposta Comunale sulla pubblicità
- c) Imposta Comunale sull'acqua
- d) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento
- I rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo, nonché le controversie tributarie divenute definitive.
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma
- Sono infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione spontanea e coattiva.

**Art.4**

**Contribuenti ammessi**

- 1 Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita .
  - 2 Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie.
- R

## CAPO I

### Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

#### Art.5

##### Imposta Comunale sugli immobili

1 I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs. n.504/1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti, inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31 dicembre 2012 gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11 del D.Lgs n.504/1992, possono definire i relativi rapporti tributari a tutte le annualità soggette ad accertamento, come previsto dall'art.1 comma 161 della legge n.296/2006, con il versamento del 50% dell'imposta, con l'esclusione di sanzioni e interessi.

#### Art. 6

##### Imposta Comunale sulla pubblicità

1 I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31/12/2012 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.504/1992, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutta l'annualità soggetta ad accertamento, come previsto dall'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi.

#### Art.7

##### Imposta Comunale sull'acqua

1 I soggetti passivi dell'imposta comunale sull'acqua, che hanno presentato la dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo o non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31/12/2012 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.504/1992, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutte le annualità soggetta ad accertamento, come previsto dall'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione di sanzioni e interessi.

#### Art. 8

##### Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1 I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.507/1993 ovvero presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, ai quali non sono stati notificati alla data del 31/12/2012 gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.507/1993, possono definire i relativi rapporti tributari relativi a tutta l'annualità soggetta ad accertamento, come previsto dall'art. 1 comma 161 della legge n.296/2006, con il versamento del 50% della tassa, con esclusione di sanzioni e interessi.

9

Art. 9

Presentazione istanza per la definizione agevolata (ICI, PUBBLICITA', ACQUA, TOSAP)

1. La definizione agevolata di imposte e tributi previsti ai precedenti articoli, si perfeziona con la presentazione di apposita istanza afferente a ciascun tributo, resa su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e l'attestazione originale di avvenuto pagamento delle somme dovute entro il termine perentorio del 31/12/2013.
2. L'istanza di cui deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o da chiunque ne abbia titolo e consegna al protocollo generale dell'Ente entro il 31/12/2013. Potrà, altresì, essere spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, al fine dell'ammissibilità della domanda medesima, sarà fatto riferimento alla data di spedizione dal timbro postale.

CAPO II

Definizione agevolata delle liti pendenti

Articolo 10

1. Imposta Comunale sugli Immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'Imposta Comunale sull'acqua e la tassa per l'occupazione suolo e aree pubbliche, pendenti al 31/12/2012 e per le quali alla data di pubblicazione del presente regolamento non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
2. Per usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 del presente regolamento, i contribuenti interessati devono presentare all'ufficio Tributi del Comune di Santa Elisabetta pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, mediante consegna diretta all'Ufficio del Comune di Santa Elisabetta o a mezzo posta con raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione) apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio tributi, a mezzo della quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 31 dicembre 2012.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, la indicazione dell'atto Impositivo Impugnato, la indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributaria amministrativa, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari in corso, nei casi d'interesse alla definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31/12/2012. La sospensione fino alla data predetta dei procedimenti, sarà richiesta direttamente dall'Ente agli organi giurisdizionali interessati. Successivamente ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione comunicherà al Giudice competente l'esito della procedura oggetto della definizione agevolata.

CAPO III

Definizione agevolata degli atti Impositivi

Art.11

Imposta Comunale sugli Immobili, Imposta comunale sulla pubblicità, Imposta Comunale sull'acqua e Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche.

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, di accertamento in rettifica della dichiarazione/ denuncia, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione delle sanzioni, notificati ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti, divenuti per mancata impugnazione nei termini previsti dell'art. 21 del D.Lgs n.546/1992, per i quali sono ancora pendenti i termini per la riscossione coattiva, di cui al comma 163 dell'art. 1 della legge 296/2006, possono essere definiti con il versamento del 50% dell'imposta, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
- R

9

CAPO IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità ed efficacia

Art 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di che trattasi si perfeziona con il pagamento delle somme dovute da calcolarsi con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013 mediante:
  - a) Versamento da eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale, messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, intestato al Comune di Santa Elisabetta – Servizio Tributi, tipo di tributo ed anno di riferimento oggetto del condono / ICI, ACQUA, TOSAP, PUBBLICITA'
2. I soggetti interessati potranno richiedere la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:
  - a) Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, è pari o superiore a € 300,00 (trecento), i contribuenti potranno realizzare l'importo a mezzo versamento da eseguirsi in un massimo di 12 rate in relazione all'entità della somma, tutte di pari importo e non inferiore ad € 50,00 (cinquanta), da completarsi entro l'anno dall'adesione.
  - b) La scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulla rata.
  - c) La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di definizione, allegando l'originale di versamento della prima rata.
  - d) Il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dei benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo.
3. Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente Impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni della data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza la procedura non avrà definizione.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
6. Con il perfezionamento della definizione agevolata, perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
7. La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice, nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato

ART. 13

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata A/R, non oltre il termine
- R

- Q
- di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di definizione, si riserva di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative e di incamerare le somme versate a titolo di acconto sull'importo successivamente liquidato dall'Ente.
2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può chiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro giorni 15 successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire la informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
  3. In assenza di rigetto l'istanza di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

#### Art. 14

##### Entrate in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento ,entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all' Albo Pretorio del Comune di Santa Elisabetta.
2. Il Dirigente del Servizio Tributario adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire adeguata diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale , manifesti ed emittenti televisive locali.  
Altresì avrà cura di trasmettere copia del presente Regolamento:  
Al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicazione all'Albo Pretorio  
Alla Commissione Tributaria Provinciale  
Al Giudice di pace  
Al Concessionario per la riscossione  
Alle segreterie del Collegio dei Ragionieri e dell'Ordine dei Dottori commercialisti della Provincia di Agrigento  
Alle organizzazione di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori  
Alle sedi CAF.
3. Il personale dell'Ufficio Tributi avrà cura di distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia del presente regolamento, nonché copia dei modelli dell'istanza di definizione agevolata.
- 3 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

P

## AREA TECNICO-CONTABILE

### Ufficio di Ragioneria

Parere tecnico-contabile alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto:  
“Approvazione Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali “.


Vista la proposta formulata dal consigliere Catalano Francesco, con allegato Regolamento che prevede la riduzione pari al 50% dell'imposta o del tributo a suo tempo iscritti nei vari ruoli ,e l'esclusione di sanzioni ed interessi , si esprime parere **NEGATIVO**

in quanto appare illegittimo ridurre del 50% il tributo dovuto per legge , creando una disparità di trattamento tra la stragrande maggioranza di contribuenti che hanno pagato regolarmente, ed i contribuenti evasori.

Per quanto riguarda la **definizione agevolata** , si fa riferimento unicamente alle sanzioni di natura non penale ,e prevede la riduzione pari ad un terzo delle sanzioni, non l'abbattimento del 50% del tributo dovuto per legge .

Inoltre gli accertamenti che sono finalizzati alla lotta all'evasione , non porterebbero al risultato finale che è quello di introitare quanto previsto nei bilanci dei relativi esercizi finanziari ,e di conseguenza si andrebbe ad alterare il risultato finanziario di gestione .

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO



*[Handwritten signature]*